



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 032

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 25 settembre 2009 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ARRIGO BERGAMASCHI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ARRIGO BERGAMASCHI** della sanzione della squalifica fino al **31/12/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO BASSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ROBERTO BASSI** della sanzione della squalifica fino al **24/03/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO DI MARZIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Marzio** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 del Regolamento della LND e dall'art. 94/ter delle NOIF come richiamato dall'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto un accordo contrattuale economico, nella stagione sportiva 2007/2008, con la società ASD Chieti senza provvederne al relativo deposito così come previsto dalle norme federali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCO DI MARZIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ELEUTERIO FALCONIERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Falconieri** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 1 e 38, commi 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver convocato due calciatori in costanza di loro tesseramento con la ASD Fontanafredda, al fine di sottoporli ad allenamenti – provini nella stagione sportiva 2008/2009, in assenza del necessario nulla osta della Società di legittima appartenenza;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28/02/2010;
- tenuto conto delle argomentazioni difensive del deferito intervenuto nell'odierna udienza come da separato verbale.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati anche in base ai riscontri contenuti nelle audizioni dei signori Granzotto Leonardo (in data 25/05/2009) e dall'audizione resa dallo stesso deferito in data 02/04/2009 e dallo stesso confermata con riconoscimento della propria firma in calce al verbale

P.Q.M.

dichiara il sig. **ELEUTERIO FALCONIERI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28/02/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO COLOMBO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ANGELO COLOMBO** della sanzione della squalifica fino al **15/01/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMINE MARTORA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Martora** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94, comma 1, lettera b) delle NOIF come richiamato dall'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver preso un accordo contrattuale, nella stagione sportiva 2007/2008, con la società U.S. Scalea 1912 avente contenuto economico superiore ai massimali della categoria, in contrasto con le norme federali;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 07/09/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARMINE MARTORA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE PANCOTTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Pancotti** è stato deferito per violazione dell'art. 1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in combinato disposto con l'art. 35, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver cercato di convincere al trasferimento, nella stagione sportiva 2008/2009, alcuni tesserati della società CS Locate alla società US Landriano, per la quale era tesserato come allenatore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2009;
- tenuto conto delle argomentazioni difensive del deferito intervenuto nell'odierna udienza come da separato verbale.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati anche in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal calciatore Angelo Gandolfi in data 05/02/2009

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE PANCOTTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **EMANUELE RIGHI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **EMANUELE RIGHI** della sanzione della squalifica fino al **30/09/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO FERRANDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Ferrandi** è stato deferito per violazione la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver assunto solo formalmente la conduzione tecnica della società ASD Radicondoli, nella stagione sportiva 2008/2009, consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2009;
- tenuto conto delle argomentazioni difensive del deferito intervenuto nell'odierna udienza come da separato verbale.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati anche previa verifica personale eseguita dal collaboratore della procura federale nel corso dell'incontro Radicondoli-Gambassi del 29/03/2009

P.Q.M.

dichiara il sig. **CLAUDIO FERRANDI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE CARBONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **SALVATORE CARBONI** della sanzione della squalifica fino al **30/04/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANCARLO CALABRIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Calabria** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 30, comma 4, dello Statuto per aver presentato due querele contro il sig. Carlo Barillà, Presidente della Società Sanremese Calcio, senza la relativa autorizzazione del Consiglio Federale, violando la clausola compromissoria;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/03/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 04/09/2009 e le argomentazioni difensive del legale rappresentante intervenuto nell'odierna udienza come da separato verbale.

Ritenuto che:

- dagli atti risulta che il deferito ha richiesto l'autorizzazione a procedere dinnanzi agli organi di giustizia ordinaria;
- non risulta invece da parte della Federazione la rituale comunicazione ostativa;
- pertanto il deferito ha ritenuto di essere tacitamente autorizzato oltretutto in considerazione della scadenza del termine per la proposizione della querela

P.Q.M.

proscioglie il sig. **GIANCARLO CALABRIA** da ogni addebito mossogli.

Procedimento disciplinare a carico di **GEREMIA ARMIENTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Armienti** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività tecnico – dirigenziale, all'interno e nell'interesse della Società USD Pontedecimo 1907, riferibile quantomeno alla stagione sportiva 2008/2009, in assenza di sospensione dall'Albo dei Tecnici.;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2009.

Ritenuto che:

- la mancata sospensione risulta documentalmente comprovata così come l'inesistenza del tesseramento con la USD Pontedecimo 1907;
- dalle testimonianze acquisite e dalle dichiarazioni rese dal deferito è comprovato inoltre lo svolgimento di attività tecnico-dirigenziale in favore della predetta società

P.Q.M.

dichiara il sig. **GEREMIA ARMIENTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **BRUNO PAVONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **BRUNO PAVONE** della sanzione della squalifica fino al **15/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO DI MARSILIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Marsilio** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore per la Società ASD Casalbordino '91 e di dirigente accompagnatore della Società polisportiva Val di Sangro Srl.;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28/02/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 16/06/2009.

Ritenuto che:

- l'addebito contestato risulta ammesso

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO DI MARSILIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO LOGGIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Loggia** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore per la società ASD Ravanusa Calcio senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANGELO LOGGIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **EMILIANO LANZA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Lanza** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 24 e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, quale istruttore di giovani calciatori, svolto attività di allenatore della prima squadra della Società ASD Casalbordino 91, militante nel campionato di prima categoria Girone B – Abruzzese -, mansione riservata a tecnici con abilitazione di categoria superiore, come previsto dal Regolamento del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 08/09/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **EMILIANO LANZA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO CURASI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto della richiesta del deferito;

RINVIA

l'udienza al 13/11/2009.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCIANO TAGLIERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

RINVIA

l'udienza al 13/11/2009.

Procedimento disciplinare a carico di **PINO FINAMORE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Finamore** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38 delle NOIF per aver assunto nella stagione sportiva 2008/2009 la conduzione tecnica della società ASD Real Valsinello in assenza di regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati addebitati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **PINO FINAMORE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE D'AGOSTINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **D'Agostino** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF ed in relazione all'art. 22, comma 7, del CGS per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della APD Città di Leonforte senza formalizzare necessario tesseramento e per aver svolto durante la disputa delle gare pur essendo colpito da squalifica;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al **31/05/2010**.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **DAVIDE D'AGOSTINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/05/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIPPO GIOVANNI GATTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Gatto** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della ACD Ficarra senza formalizzare necessario tesseramento.;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2009;

- assunta la memoria difensiva del deferito dello 09/07/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **PIPPO GIOVANNI GATTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **IGNAZIO OREFICE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Orefice** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore per la società ASD Maletto senza formalizzare regolare tesseramento, nonché, in relazione a quanto previsto nell'art. 42, comma 1 e 2 del regolamento LND, per aver dilazionato in 9 rate, superiori al massimo consentito, l'importo dell'accordo economico con la società.
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/01/2010 oltre alla sanzione pecuniaria di 200€;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 01/09/2009.

Ritenuto che:

- il mancato tesseramento risulta documentalmente comprovato;
- invece, per quanto concerne la rateizzazione in nove rate del premio di tesseramento, il deferito deve essere prosciolto risultando esimente la dilazione fino a 10 rate stabilita dal CU Lnd n. 1/2007-08

P.Q.M.

dichiara il sig. **Orefice** responsabile di uno solo degli addebiti che gli sono stati contestati e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFIO CONTARINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ALFIO CONTARINO** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico in riferimento all'art. 94, comma 1, lettera A delle NOIF e con riferimento all'art. 42 del Regolamento LND e AIAC per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2007/2008, un accordo economico con la società ASD Virtus Catania superiore a quello previsto dall'accordo LND – AIAC;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALFIO CONTARINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **BENITO BLANCATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Blancato** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della AS Piedimonte senza formalizzare necessario tesseramento.;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **BENITO BLANCATO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE CAMMAROTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Cammarota** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento al C.U. n. 1 stagione sportiva 2007/2008 della LND per non aver provveduto a depositare, presso il Comitato Regionale Basilicata, il contratto economico sottoscritto con la società ASD Real Marsico nella stagione sportiva 2007/2008;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 04/09/2009.

Ritenuto che:

- l'addebito contestato risulta documentalmente comprovato, né può assumere rilievo il fatto omissivo della società giacché ai sensi del CU n. 1 Lnd stagione sportiva 2007-08 il deposito dell'accordo economico è a cura dell'allenatore

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE CAMMAROTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCELLO GENOVESE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Genovese** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione agli artt. 33, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore dei giovanissimi regionali della Polisportiva

Cei, pur non essendo in possesso delle necessaria abilitazione, e per essersi tesserato come dirigente accompagnatore sempre della Polisportiva Cei senza richiedere ed ottenere la sospensione dall'Albo dei Tecnici;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28/02/2010.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano entrambi documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCELLO GENOVESE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/01/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO CASTELLANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Castellano** è stato deferito per violazione per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell' art. 33, lett. a), e artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore per due diverse società nella medesima stagione sportiva 2008/2009, e nello specifico per la Polisportiva San Giorgio a Cremano e per la Pro Akery 1926 senza essere tesserato come allenatore per nessuna delle due;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28/02/2010 più la sanzione pecuniaria di 400€.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO CASTELLANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/04/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO COSTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Costa** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all' art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore della Società ASD Francofonte senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

- dichiara il sig. **MARCO COSTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/11/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE RICCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Ricci** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione dell'art. 38, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, l'attività di tecnico per la Società Golden Caiazzo Piana, dopo aver svolto la medesima funzione nella Società ASD Real Volturino;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **DAVIDE RICCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **BRUNO MILETTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Mileta** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, art. 38, comma 1, e art. 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008-2009, le funzioni di Dirigente e di tecnico per la società US Cutro Juniores senza formalizzare regolare tesseramento e successivamente di calciatore per la società AS Pagliarelle Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28/02/2010.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **BRUNO MILETTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28/02/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **TINDARO BUZZANCA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Buzzanca** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2006/2007, l'attività di allenatore per la società ASD Capo d'Orlando senza formalizzare regolare tesseramento, nonché, in relazione all'art. 30 dello Statuto Federale, per aver eluso il vincolo di giustizia;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al **31/05/2010**.

Ritenuto che:

- anche a voler accedere ad una interpretazione rigorosamente restrittiva dell'art. 30 CDS, nella fattispecie emerge con sufficiente chiarezza che gli assegni consegnati al deferito, ancorchè tratti su conti correnti non intestati alla società sportiva di appartenenza, erano riferibili al pagamento di prestazioni tecniche;
- il deferito, prima di agire dinanzi all'A.G.O. non ha richiesto la necessaria autorizzazione alla FIGC;
- il deferito inoltre ha assunto iniziative dinanzi al Giudice ordinario, di cui ammette l'effettiva sussistenza per far valere proprie ragioni di credito esperibili oltretutto all'interno della giustizia domestica;
- neppure ricorrono i presupposti di cui alla nota decisione della camera di conciliazione e arbitrato dello sport 5.3.2009 (caso Setten e Treviso FBC – FIGC), che ha ad oggetto la mancata autorizzazione per adire la magistratura penale;
- in conseguenza, non essendo dato conoscere le motivazioni rese dalla Corte di Giustizia Federale su fattispecie già decise in modo difforme e che per qualche verso potrebbero presentare analogie col caso che ci occupa, questa Commissione ritiene di confermare l'indirizzo già precedentemente assunto;
- risulta documentalmente comprovato l'ulteriore addebito del mancato tempestivo tesseramento

P.Q.M.

dichiara il sig. **TINDARO BUZZANCA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/05/2010**.

Firenze, 25 settembre 2009

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini